

Codice A1615A

D.D. 4 ottobre 2021, n. 636

Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane). Ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento - campagna 2021.



ATTO DD 636/A1615A/2021

DEL 04/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1615A - Sviluppo della montagna**

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane). Ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento - campagna 2021.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n. 1308/2013 n. 652/2014;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il

periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020, che ha approvato la vigente modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte;

la deliberazione della Giunta regionale n. 23-2324 del 20 novembre 2020 che ha recepito le vigenti modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con C(2020)7883 del 6 novembre 2020;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa";

la deliberazione della Giunta regionale n. 1-3060 del 9 aprile 2021 con la quale si è demandata al Settore A1615A Sviluppo della Montagna, facente parte della Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio, l'apertura del Bando 2021 dell'operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane) secondo le modalità e i criteri descritti nella scheda della Misura M13 del PSR 2014-20 della Regione Piemonte;

la determinazione dirigenziale DD 205/A16 del 12 aprile 2021 di apertura del Bando per la campagna 2021 relativo alla misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane);

le modifiche apportate dal Reg.(UE) 2021/540 al Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i che demandano la fissazione dei termini finali di presentazione delle domande ad uno specifico provvedimento dello stato membro;

il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 215187 del 10/05/2021, che fissa i termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2021;

la determinazione dirigenziale n. 417 del 14/05/2021 con cui l'Autorità di Gestione del PSR, preso atto del DM di cui sopra, ha prorogato, tra gli altri, i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento nell'ambito dell'operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane);

il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0264094 del 8/06/2021 che modifica il decreto n. 215187 del 10 maggio 2021;

la determinazione dirigenziale n. 502 del 10/06/2021 con cui l'Autorità di Gestione del PSR, preso atto del DM di cui sopra, ha ulteriormente prorogato, tra gli altri, i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento nell'ambito dell'operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane);

la D.G.R. n. 1-3725 del 24 agosto 2021 con la quale si approva, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte da sottoporre all'approvazione della Commissione Europea, finalizzata all'estensione del PSR per gli anni 2021-2022 e contenente, tra l'altro, il trasferimento di 16.500.000,00 euro/anno a favore della Misura 13 per il periodo 2021/2023-

Preso atto che tali proposte di modifica sono state ufficialmente notificate alla Commissione Europea via SFC in data 25 agosto 2021 (prot. n. 22533/A17.05B).

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 741/A1700A del 26 agosto 2021 con la quale, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione e nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, si autorizza l'applicazione delle modifiche al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificate ufficialmente alla Commissione Europea via SFC in data 25 agosto 2021 (prot. n. 22533/A17.05B) su autorizzazione della Giunta regionale (deliberazione n. 1-3725 del 24 agosto 2021).

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-3843 dell'1 ottobre 2021, con la quale si sono date, nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, disposizioni per la dotazione finanziaria dell'operazione 13.1.1 Indennità compensativa - campagna 2021, che prevedono un'integrazione della dotazione stessa per un importo pari a euro 16.499.733,23, ed il raggiungimento di una dotazione complessiva per il 2021 di euro 17.049.733,23, con la quale sarà possibile far fronte all'intera richiesta di contributo pervenuta.

Considerato che la D.G.R. n. 1-3060 del 9 aprile 2021, con cui si è demandata al Settore A1615A Sviluppo della Montagna, l'apertura del Bando 2021 dell'operazione 13.1.1 (Indennità compensativa) ha, tra l'altro, individuato nell'ambito dell'operazione 13.1.1 stessa il procedimento "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" e stabilito, al fine di adempiere al disposto di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 241/1990 ed all'articolo 8, commi 1, 6 e 7 della legge regionale 14/2014, che l'ammissibilità stessa sia definita con determinazione del dirigente del Settore Sviluppo della Montagna.

Preso atto che, dalla consultazione del Sistema informatico per la gestione dell'operazione 13.1.1, risultano trasmesse al Settore competente entro i termini previsti dal Bando, 6.027 domande di sostegno/pagamento per un importo complessivo di euro 17.049.733,23, e che le stesse, sulla base dei controlli informatici effettuati dal Sistema informatico stesso, rispettano i criteri di ammissibilità previsti dal paragrafo 7 del Bando di seguito riportati:

- a) essere agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e della normativa collegata;
- b) operare in una zona montana del Piemonte nell'anno di presentazione della domanda;
- c) condurre superfici agricole ricadenti nelle zone della Regione Piemonte classificate montane;
- d) raggiungere un importo del premio annuo erogabile di almeno 500,00 euro.

Tenuto conto che il Bando dà la possibilità, nei soli casi per i quali un richiedente non risulti “agricoltore in attività” a seguito della verifica informatica svolta da AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e riportata nell’Anagrafe agricola del Piemonte, di provare detta qualifica presentando all’Organismo pagatore competente per il proprio fascicolo aziendale (ARPEA, salvo eccezioni) idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, si ritiene di dover ammettere con riserva le domande per le quali la qualifica di “agricoltore attivo” è in fase di accertamento da parte di ARPEA. Le domande per le quali le verifiche svolte da ARPEA non attestino il possesso del suddetto requisito decadranno dai benefici previsti dall’operazione 13.1.1 nella successiva fase di istruttoria.

Ritenuto di dover precisare che, con il presente provvedimento, si definisce l’ammissibilità ad istruttoria delle 6.027 domande di sostegno/pagamento sopra citate, e che l’effettiva ammissione a finanziamento sarà stabilita dal Settore A1713B (Attuazione Programmi agroambientali e per l’Agricoltura biologica) al termine delle verifiche istruttorie e a condizione che siano soddisfatti i necessari requisiti e rispettati gli impegni assunti.

Considerato infine che lo stato del procedimento relativo a ciascuna domanda di sostegno/pagamento è tracciabile tramite la procedura informatica su Sistema Piemonte (le domande ammissibili compaiono nell’elenco con la dicitura “trasmesso”), e tenuto conto del rilevante numero di domande pervenute, si ritiene di non allegare alla presente determinazione l’elenco delle domande definite ammissibili. Il medesimo elenco è consultabile dai soggetti abilitati tramite il servizio “PSR 2014-2020 – Ricerca procedimenti” al seguente indirizzo: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/869-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>.

Dato atto che, per quanto sopra esposto, la presente determinazione costituisce provvedimento finale del procedimento “PSR 2014-2020 - Misura 13 – operazione 13.1.1 (Bando 2021 Indennità compensativa) – Definizione dell’ammissibilità delle domande di sostegno” individuato con la sopra citata deliberazione, e che il procedimento è da ritenersi concluso entro i termini stabiliti dalla medesima deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della P.P.A.A.";
- visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- testata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

- di definire ammissibili, nell'ambito della campagna 2021 dell'operazione 13.1.1 (indennità compensativa) del PSR 2014-2020, le 6.027 domande di sostegno/pagamento pervenute al Settore A1713B (Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica) - competente per le istruttorie - entro i termini previsti dal Bando per le quali, a seguito dei controlli effettuati dal Sistema informatico di gestione della Misura, risultino rispettati i criteri di ammissibilità previsti dal Bando approvato con determinazione dirigenziale n. A16/205 del 12 aprile 2021;
- di ritenere ammissibili con riserva le domande per le quali la qualifica di "agricoltore attivo" (condizione di ammissibilità di cui al punto a) del paragrafo 7 del Bando) è in fase di accertamento da parte di ARPEA, per le motivazioni espresse in premessa. Le domande per le quali le verifiche svolte da ARPEA non attestino il possesso del suddetto requisito decadranno dai benefici previsti dall'operazione 13.1.1 nella successiva fase di istruttoria;
- di prendere atto che, con D.G.R. n. 3-3843 dell'1 ottobre 2021, si sono date, nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, disposizioni per la dotazione finanziaria dell'operazione 13.1.1 Indennità compensativa - campagna 2021, che prevedono un'integrazione della dotazione stessa per un importo pari a euro 16.499.733,23, ed il raggiungimento di una dotazione complessiva per il 2021 di euro 17.049.733,23, con la quale sarà possibile far fronte all'intera richiesta di contributo pervenuta;
- di concludere, nel rispetto dei termini previsti, il procedimento "PSR 2014-2020 - Misura 13 – operazione 13.1.1 (Bando 2021 Indennità compensativa) – Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" individuato con deliberazione della Giunta n. 1-3060 del 9 aprile 2021.

L'elenco delle 6.027 domande ammissibili è consultabile dai soggetti abilitati tramite il servizio "PSR 2014-2020 – Ricerca procedimenti" su Sistema Piemonte (le domande ammesse compaiono nell'elenco con la dicitura "trasmesso").

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Musolino